

N. R.G. 11483/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. **11483//19** promossa da:

RUA STEFANO (C.F. RUASFN40B07A074M), residente in Torino, quivi elettivamente domiciliata in Corso Fiume 2 presso lo studio degli avv.ti Cesare DI MARCO (C.F. DMRCSR86A22H926G) e Edoardo TAMAGNONE (C.F. TMGDRD79A15L219E) che lo rappresentano e difendono come da procura in calce dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F. 11998320011), con il patrocinio dell'avv. Carlo VAIRA (C.F. VRACRL55L05L219S), elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio del medesimo in Via Bertola 59, come da procura alle liti in atti

CONVENUTA



CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza del giorno 8.4.2021)

PER PARTE ATTRICE

“Dichiarare tenuta e condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti a causa dell'incendio di cui in atto, nella misura di € 318.045,01 o di quella maggior o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

PER PARTE CONVENUTA

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

Dato atto che SOCIETA' REALE MUTUA ASS.NI dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove

In via istruttoria

Disporre la convocazione del CTU a chiarimenti sui punti di cui alle note di trattazione scritta datate 11.11.20 per l'udienza del 26.11.20.

Nel merito

In via principale:

accertata e dichiarata la non operatività della polizza assicurativa per i motivi di cui in atti,

respingere le domande tutte verso SOCIETA' REALE MUTUA ASS.NI siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto

Assolvere SOCIETA' REALE MUTUA ASS.NI da ogni avversaria pretesa

In via subordinata:

nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede, e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree,

contenere l'eventuale condanna di SOCIETA' REALE MUTUA ASS.NI entro i limiti del danno concretamente provato in corso di causa ed in esclusiva connessione causale con il sinistro dedotto in causa, nonché entro i limiti di operatività della polizza assicurativa, inclusa la franchigia, tenuto conto dei soli beni assicurati e ferma l'applicazione dell'art. 1910 c.c.

In ogni caso:



liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia; il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili

Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura””

FATTO E DIRITTO

Viene esposta una concisa narrazione della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.

* * *

Il signor Rua Stefano – premesso di essere proprietario di immobile con destinazione parte a civile abitazione e parte a fabbricato agricolo sito nel Comune di Ciconio - ha evocato in giudizio la Società Reale Mutua di Assicurazioni esponendo e documentando di aver stipulato con la predetta compagnia di assicurazioni in data 28.3.2012 polizza assicurativa comprendente il rischio incendio dell’immobile, nel quale in data 29.9.2017 si era in effetti sviluppato un violento incendio che aveva interessato dapprima la tettoia e quindi altre parte della cascina e del fabbricato resi inservibili, evento dal quale erano conseguito danni per valore indicato in preventivo pari ad Euro 229.374,33.

Deducendo di aver inutilmente richiesto alla compagnia assicurativa la liquidazione del previsto indennizzo, l’attore ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Euro 318 mila circa o in somma veriore accertanda in corso di causa.

Si è costituita la Società Reale Mutua che ha contestato l’operatività della polizza, eccependo *in primis* che l’incendio verificatosi sarebbe stato di origine dolosa e che esso rientrerebbe dunque tra quegli eventi sociopolitici elencati all’art. 2.4 delle condizioni di polizza quali rischi esclusi dall’indennizzo, in quanto non erano state “acquistate le corrispondenti condizioni facoltative”. Inoltre ha eccepito che l’assicurazione sarebbe operante esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione - con esclusione delle porzioni aventi differente destinazione - deducendo a tal proposito che da stima effettuata da proprio incaricato il costo per l’eliminazione delle conseguenze dell’incendio della sola parte di fabbricato assicurata sarebbe contenuta in Euro 47.700,00, ed ha concluso in via principale per il rigetto della domanda ed in subordine



perché l'eventuale indennizzo fosse limitato al danno concretamente accertato. L'istruttoria è consistita e si è esaurita nell'espletamento di CTU, disposta per accertare e quantificare, sulla base dei criteri di stima previsti in polizza, i danni subiti dall'immobile limitatamente alle parti di edificio destinate a civile abitazione, nonché la congruità rispetto a tali parametri dei costi che sono state documentati come sostenuti (per quella parte) mediante la produzione in giudizio di fatture.

* * *

All'esito dell'istruttoria il diritto all'indennizzo azionato da parte attrice – peraltro nel minor ammontare accertato in corso di causa, e di seguito specificato - può ritenersi fondato nei suoi elementi costitutivi, vale a dire la verifica dell'evento dannoso costituito dall'incendio sviluppatosi in data 18.6.12, che fu oggetto dell'intervento dei Vigili del Fuoco e di successive indagini penali e le cui cause - anche all'esito di accertamenti disposti in quel procedimento - potrebbero forse essere ricondotte a fatto doloso da parte di persone rimaste ignote.

Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale di obbligazione indennitaria, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha opposto - a motivo dell'origine verosimilmente dolosa dell'incendio – che l'evento sarebbe da annoverarsi tra i rischi non compresi, a motivo della mancata inclusione in polizza tra le condizioni facoltative della clausola “eventi socio-politici”

1. Evento assicurato ed oneri probatori

Onde verificare la fondatezza della difesa svolta dalla convenuta in ordine alla debenza dell'indennizzo pare opportuno un conciso richiamo ai lineamenti in tema di riparto degli oneri probatori vigenti in via generale in ambito contrattuale, con particolare riferimento all'operatività e modulazione di essi nel contratto di assicurazione.

Occorre muovere dal generale principio in materia affermato all'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'adempimento della propria obbligazione, mentre incombe su controparte l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) del proprio adempimento (Cass. S.U. 13533/11).

Tale principio generale si coniuga con quello - parimenti ribadito in giurisprudenza, in vicende processuali quali quella in esame aventi ad oggetto indennizzi assicurativi - secondo cui “*poiché il fatto costitutivo del*



diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (così ad esempio Cass. Sez. 3, n. [4426](#) del 17/05/1997).

Nella vicenda per cui è causa - il fatto è incontrovertito - in data 29.9.2017 si verificò un incendio che coinvolse il fabbricato denominato Cascina Le Poiane nel Comune di Ciconio in relazione al quale - anche tale fatto non è contestato - era stata stipulata tra le parti ed era vigente all'epoca polizza incendio la cui scheda è stata prodotta in atti, in cui erano state espressamente dichiarate come non operanti altre “garanzie particolari” tra le quali (per quel che qui rileva) anche quella denominata “eventi socio-politici”.

Sulla base degli accertamenti effettuati nell'immediatezza dagli operanti e riportati nei verbali e negli atti di indagine prodotti in atti, è stata ipotizzata dagli operanti intervenuti l'eventualità che l'incendio possa anche aver avuto origine dolosa.

Il dubbio circa una possibile natura dolosa dell'evento, deve osservarsi in via generale - non esclude secondo la disciplina normativa del contratto di assicurazione l'obbligo di indennizzo per i danni derivati da tale evento assicurato, in quanto a norma dell'art. 1900 c.c. tale diritto verrebbe meno per l'assicurato unicamente qualora risultasse provato che l'incendio sia stato causato da dolo o colpa grave ascrivibili al contraente o al beneficiario dell'indennizzo, con onere probatorio di una siffatta responsabilità a carico dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 3 n. [7242](#) del 07/04/2005).

La difesa della Reale Mutua - come sopra osservato - ha tuttavia invocato l'esclusione del diritto all'indennizzo in ragione non già e non solo delle previsioni legislative sopra richiamate, quanto piuttosto in forza di interpretazione delle clausole contenute nella polizza e liberamente sottoscritte tra le parti: in particolare, sostenendo che la natura dolosa dell'evento sottrarrebbe il medesimo all'area del rischio assicurato per tale evenienza (l'incendio) e lo ricondurrebbe nell'ambito di quegli eventi socio-politici la cui copertura assicurativa venne dalle parti, come rilevato e documentalmente riscontrabile, espressamente dichiarata come “non operante”.

Anche sotto questa diversa prospettiva interpretativa, asseritamente attuativa della volontà contrattuale delle parti, si ritiene peraltro gravi sulla compagnia assicurativa convenuta - che si avvale di eccezione finalizzata a contestare il



diritto all'indennizzo - l'onere probatorio del fatto impeditivo di tale diritto, costituito nella vicenda in esame proprio dall'origine dolosa dell'incendio; fattore eziologico questo che - al di là di qualche elemento in tal senso emergente dagli atti di intervento ed indagine prodotti in giudizio - non si ritiene sia supportato da convincenti ed univoci elementi di prova; non rinvenibili, si osserva, tra le risultanze delle indagini penali, che si conclusero senza alcun ulteriore atto di indagine con decreto di archiviazione le cui motivazioni non possono assumere in questo giudizio alcun effetto di statuizione in ordine al fatto storico ed alle sue dinamiche.

L'irrelevanza della decisione di archiviazione del procedimento penale in altro giudizio - segnatamente il fatto che il decreto di archiviazione non fa stato nel processo civile (instaurato per conseguire l'indennizzo) - viene evidenziata dalla Suprema Corte e costituisce principio ancora ribadita in recente pronuncia di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021 n. 13712).

* * *

L'infondatezza dell'eccezione opposta dalla compagnia assicurativa alla pretesa indennitaria dell'attore - vale a dire il fatto che, a motivo della dichiarata non operatività della garanzia per "eventi socio politici", l'incendio verificatosi sarebbe sottratto alla copertura assicurativa oggetto di polizza - deriva peraltro nella vicenda in esame ed è conseguenza anche (e soprattutto) di altra distinta ed autonoma considerazione.

Secondo la stessa previsione contrattuale richiamata dalla difesa di parte convenuta i danni subiti in seguito di eventi socio politici sarebbero conseguenza della realizzazione di rischio relativo ad "atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse atti di sabotaggio" (lettera A Condizioni Facoltative), eventi che non sarebbero dunque direttamente ed integralmente riconducibili alla sola ipotesi contrattuale di "incendio".

Affinchè l'evento possa trovare collocazione e copertura assicurativa in contesti specificamente caratterizzati appunto da un punto di vista "socio - politico", affatto riconducibili all'incendio doloso che colpisca una unica abitazione in determinata zona, si ritiene tuttavia necessaria la presenza di caratteri dell'evento correlati a sommosse popolari o comunque da disordini che abbiano attinenza con quelle finalità ideologiche indicate nella distinta clausola in commento, invocata dalla difesa della convenuta.

La compagnia assicurativa, che ha eccepito la mancata inclusione del rischio tra quelli garantiti, non ha invece affatto provato - ed invero neppure dedotto - le concrete circostanze che condurrebbero a ritenere sussistente la connotazione



politica o sociologica dell'incendio che sarebbe stato appiccato al fabbricato di proprietà dell'attore.

Come evidenziato in decisione di merito assunta in vicenda del tutto analoga alla presente, osservazione qui del tutto condivisa, *“ciò che vale ad escludere la riconducibilità dell'evento fra quelli esclusi dalla garanzia non è la generica finalità "vandalica" avuta di mira dai terzi che lo hanno determinato e che - in via generale ed astratta - connota invero tutte le azioni che abbiano come conseguenza immediata e diretta quella di provocare danno a cose mediante incendio o altra "attività violenta", ma è la connotazione "finale" e specifica di tale atto, diretto a produrre danno per indurre l'affermazione di obiettivi politici ovvero indirizzare dal punto di vista dell'ideologia politica i soggetti che ne rimangono colpiti o, in generale, l'opinione pubblica”* (così Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 24/10/2013, n. 1212).

Una delimitazione ampia e generica di tutti i danni, comprensiva dell'incendio doloso di terzi – è stato ancora osservato in sede di merito (Tribunale Reggio Calabria sez. I, 16/09/2015, n.1104) - limiterebbe il rischio garantito vanificando l'interesse alla stipula della polizza assicurativa, perché escludere dalla copertura l'incendio doloso provocato da terzi riconducendo tale evento *sic et simpliciter* a quelli “socio-politici” significherebbe *“praticamente svuotare il rischio assicurato – limitandolo al solo incendio colposamente creato da terzi – in maniera del tutto incompatibile con le premesse e il dichiarato fine del contratto, che è quello di assicurare, appunto, tutti i rischi riguardanti l'evento incendio”*.

Deriva da quanto precede che l'evento “incendio” – anche laddove dovesse effettivamente aver avuto origine dolosa - deve comunque iscriversi fra quelli coperti dalla garanzia assicurativa promanante dal contratto qui azionato.

2. L'operatività ed estensione parziaria della garanzia assicurativa

Prima di procedere alla concreta individuazione e quantificazione dei danni indennizzabili deve essere ancora esaminata ulteriore eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha invocato la non operatività della polizza anche in forza di quanto previsto al punto 1.1. delle sue Condizioni generali - laddove la garanzia parrebbe condizionata al fatto che una parte pari ad almeno il 50 % dell'immobile sia destinato ad usi civili – e che sulla base delle risultanze catastali e della CTU, che ha quantificato detta percentuale nel 24,5 %, ha invocato il difetto di tali condizione asseritamente richiesta per l'operatività della copertura assicurativa.



Dalla previsione sopra richiamata e dalle risultanze dell'accertamento peritale non si ritiene tuttavia possa farsi derivare la drastica conseguenza invocata dalla compagnia convenuta; ciò a motivo del fatto che le caratteristiche del fabbricato ed in particolare la sua destinazione promiscua a civile abitazione e rurale, anche nel rapporto proporzionale tra le due componenti, era e doveva essere ben nota alle parti, per plurime distinte considerazioni:

- la scheda contrattuale descrive l'immobile come "Cascina Le Piane" e la indica come dimora saltuaria;
- nel frontespizio l'assicurato dichiara, e l'assicurazione prende atto, che destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato corrispondono a quanto previsto al ridetto punto 1.1;
- infine, e soprattutto, la predetta previsione pattizia fa comunque salva l'operatività della copertura assicurativa, precisando che (in ogni caso) *"l'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione (ed eventuale studio professionale o ufficio collegato)"*.

Un'interpretazione secondo buona fede della previsione contrattuale in esame, in presenza di tali elementi, conduce a ritenere comunque operante la copertura assicurativa per il caso di incendio dell'immobile nel suo complesso, sia pure con obbligo indennitario limitato a quella porzione di fabbricato destinata ad usi civili.

3. La valutazione circa effettività e tipologia dei danni indennizzabili

Venendo dunque ed infine alla valutazione degli elementi acquisiti mediante CTU in ordine *al quantum* dell'obbligazione indennitaria, rileva e si pone come esaustivo l'accertamento peritale espletato in corso di causa.

Nella relazione depositata il 4.11.2020 la CTU arch. Sandra Bergamasco - premesso che è stata concordata con i CTP l'adozione per il computo estimativo del Prezziario della Piemonte (quello stesso cioè che, secondo la difesa attorea, risulterebbe essere stato utilizzato dal CTP del Rua per quantificare in Euro 151 mila circa l'indennizzo dovuto) - interloquendo quindi analiticamente con i rilievi svolti a tale conteggio soprattutto da parte del CTP di parte attrice - ha conclusivamente stimato e confermato in complessivi Euro 60.116,26 il costo per le opere di ripristino riferite alla sola parte abitativa ed in ulteriori Euro 4.796,00 gli oneri professionali di progettazione e sicurezza per tali lavori, per complessivi Euro 64.900,00 oltre Iva di legge.

Nella relazione finale la CTU dà atto che l'ammontare portato dalle fatture prodotte indicate da parte attrice come relative ai lavori di ripristino della sola parte abitativa, pari ad Euro 85 mila, è superiore (per Euro 25 mila circa)



all'importo da essa stimato per tali opere, e tuttavia evidenzia da un lato come le tre fatture prodotte e relative alle opere nella parte "civile" del fabbricato "non contengono l'indicazione del tipo di lavorazioni a cui si riferiscono"; e dall'altra, a conferma e riscontro, come detta differenza sia pressochè coincidente con l'ammontare delle opere di ripristino e "trasformazioni" che hanno riguardato la porzione a fienile non abitativa, che in analitico separato conteggio è stato in effetti dalla medesima CTU stimato in Euro 25.340,00.

Quanto alla contestazione della difesa attorea, secondo cui dovrebbe aversi riguardo alla destinazione effettiva e non alla categoria "rurale" alla quale risultava censito in catasto "il sottotetto soprastante la porzione residenziale", pare sufficiente evidenziare come, per esigenze di certezza e chiarezza, nel fare applicazione dei criteri di stima dell'indennizzo contenuti in polizza non possa che farsi riferimento alla destinazione risultante dalla documentazione catastale.

Nella relazione sono state attentamente valutate e riscontrate tutte le osservazioni e rilievi formulati alla bozza di elaborato dai CTP cui la stessa era stata sottoposta in visione. Anche per quanto concerne la valutazione dei costi, al di là di una generica contestazione sui criteri adottati – che peraltro come già evidenziato risultano essere gli stessi, riferiti al prezzario regionale - il CTP di parte attrice non ha proceduto a specifica contestazione della quantificazione delle singole voci contenute nel computo estimativo

All'esito di attenta analisi del contraddittorio tecnico sviluppatosi in corso di causa deve dunque concludersi che le stime riferite nella relazione di CTU si presentano congruamente e logicamente argomentate, e può senza dubbio procedersi alla liquidazione dell'indennizzo dovuto nella complessiva misura sopra indicata di Euro 64.900,00.

Le somme come sopra indicate vanno inoltre maggiorate dell'importo dell'IVA dovuta, nonché degli interessi legali calcolati con decorrenze dai due più risalenti pagamenti riferiti alle fatture prodotte (e quindi per Euro 40.000,00 dal 16.10.2017 e per la differenza dal 20.12.2017).

* * *

La decisione sulle spese giudiziali segue le regole della soccombenza fissata all'art. 91 c.p.c., e le stesse vanno poste a carico della convenuta per importo che - tenuto conto dei parametri di legge e facendo riferimento per la determinazione dell'ammontare al credito indennitario riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del *decisum* (Cass. S.U. 19014/07) – è liquidato nell'ammontare indicato in dispositivo.

Vanno poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU come liquidate in corso di causa



P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione,
definitivamente pronunciando,
condanna la convenuta Società Reale Mutua di Assicurazioni al pagamento in favore dell'attore Rua Stefano dell'importo di Euro 64.900,00, oltre IVA di legge, nonché degli interessi legali calcolati su tale importo con decorrenza dai due più risalenti pagamenti documentati dalle fatture prodotte in atti;
condanna la predetta convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del credito liquidato con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, - liquida in Euro 10.600,00 per compenso professionale ed Euro 2.414,00 per spese (di cui Euro 1.214,00 per esposti ed Euro 1.200,00 per rimborso CTP) – oltre a rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrenze come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa.
Così deciso,
in Torino, il 19 agosto 2021

Il Giudice
Sergio Pochettino

